

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 35

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FRANZA, DELL'OSSO e PIZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Modifiche all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

ONOREVOLI SENATORI. - La previsione legislativa della ineleggibilità alla carica di parlamentare nazionale dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti discende soprattutto da una preoccupazione garantista, rivelatasi eccessiva, che intravede nella carica di amministratore locale la possibilità di influenzare le scelte a livello nazionale.

In realtà, invece, il complesso dei controlli previsti sugli atti amministrativi è tale oramai da escludere simile eventualità. Sul piano puramente politico, poi, il sindaco che si candidasse a deputato o senatore avrebbe un'oggettiva difficoltà in più da superare: quella degli antagonismi, delle diffidenze e degli interessi locali. Egli sarebbe sottoposto ad un doppio scrutinio da parte dell'elettorato, che inevitabilmente

lo giudicherebbe anche ed innanzitutto sulla base del suo operato e della sua dirittura e capacità come amministratore.

Va notato inoltre che le esperienze della quotidiana e difficile conduzione degli enti territoriali irrobustirebbero la cultura e le capacità di scelta del parlamentare nazionale, ponendolo in più diretto ed efficace contatto con i problemi degli elettori.

L'esperienza e l'esempio dei Paesi europei a noi vicini per cultura ed istituzioni democratiche sono poi nel senso della compatibilità ed anzi della utilità di questa.

L'attuale divieto normativo del doppio incarico andrebbe pertanto attenuato, nel senso di elevare almeno a cinquantamila il numero degli abitanti del comune oltre il quale si applica il principio della ineleggibilità.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti».